COMUNE di CANICATTI' Provincia di Agrigento	N. 10 Seduta del 19/02/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "CRITICITA' DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO DEL PARERE PRO-VERITATE REDATTO DAL CONSULENTE ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO...."

L'anno duemilaquindici addì Diciannove del mese **di Febbraio nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione straordinaria ed urgente – per trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.**

Il Presidente del Consiglio- F.F. Cons. F. Di Benedetto, assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 19,15 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio		X
Muratore Calogero		X	Giardina Giovanni	X	
Asti Gioacchino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico		X	Sardone Antonino		X
Sacheli Agata		X	Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio		X	Saieva Diega	X	
Trupia Ivan		X	Villareale Salvatore		X
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioacchino		X
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe		X
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio	X		Nocilla Gioacchino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore		X	Cacciato Antonio	X	

PRESENTI N.ro	18	ASSENTI N.ro	12

Il Presidente fa presente che questo Consiglio Comunale è stato convocato ai sensi dell'art. 45 del nostro regolamento il quale recita che fa capo o ad un quinto dei Consiglieri Comunali o al Sindaco la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario ed urgente.

Prima di mettere ai voti i requisiti di urgenza e straordinarietà da lettura, della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "***Criticità della gestione del servizio idrico e fognante nel territorio comunale. Presa d'atto del parere pro-veritate redatto da Consulente esterno dell'Amministrazione. Atto di indirizzo politico amministrativo preordinato alla gestione diretta del servizio idrico e fognario ad opera del Comune su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 1, lett. E) della Legge Regionale n. 48/1991 che ha recepito nella Regione Siciliana l'art. 32 della Legge n. 142/1990. Atto di indirizzo politico amministrativo al Sindaco, Giunta e Responsabile di P.O., secondo le rispettive competenze, in merito alla revoca della concessione d'uso degli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale a Girgenti Acque S.p.A. attuale concessionario del servizio idrico e fognante***".

N.B. Entrano in aula i Consiglieri M. Seminatore e G. Canicattì, per cui i Consiglieri presenti in aula sono N.20.

Quindi invita il Consiglio Comunale a votare la straordinarietà e l'urgenza della seduta consiliare.

Ad unanimità di voti dei presenti espressi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare i requisiti della straordinarietà e della urgenza della presente seduta.

Intervento del Presidente (Cons. F. Di Benedetto):

Dopo che il Consiglio comunale ha votato favorevolmente la straordinarietà e l'urgenza del Consiglio Comunale, invita i Consiglieri presenti a procedere alla nomina degli scrutatori e propone il Consigliere Milioti, il Consigliere Frangiamone ed il Consigliere Lo Giudice.

Ad unanimità di voti, vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri: G. Milioti, S. Frangiamone, S. Lo Giudice.

Intervento del Presidente (Cons. F. Di Benedetto):

Comunica che il Consiglio Comunale è stato convocato, su richiesta del Sindaco, per avere un atto di indirizzo sull'annoso problema dell'ATO Idrico che nasce dall'inadempienza della Regione Sicilia che, a seguito di un referendum popolare, non ha legiferato in merito alla gestione dell'acqua pubblica. Ritiene che, per l'argomento in discussione, fosse stata necessaria ed opportuna la presenza in Consiglio dell'Ufficio Avvocatura, nella persona dell'Avv. del Comune, per spiegare e relazionare sul parere pro-veritate redatto dall'Avv. Mazza, incaricato di studiare quali fossero, tra le pieghe della legge, le modalità per far uscire i Comuni da questo ATO Idrico.

Chiede che sia proprio l'Amministrazione, che ha richiesto la convocazione di questo Consiglio Comunale, ad intervenire, a tal proposito, in attesa dell'arrivo dell'Avvocato.

Intervento dell'Assessore Rizzo:

Premette che, contemporaneamente diversi Comuni, che hanno ceduto la gestione delle reti, si stanno riunendo per discutere la stessa proposta di deliberazione che è stata concordata in una riunione a Ribera dove erano presenti 27 amministrazioni comunali tra cui quella di Canicattì. Sostiene che questa necessità di coinvolgere tutti i Consigli Comunali nasce dal fatto che i cittadini siciliani non sono stati trattati tutti allo stesso modo sia come qualità di servizi che come tariffe. Puntualizza che su 390 Comuni 61, tra cui Canicattì, hanno dato seguito ad una legge che privatizza il sistema idrico, mentre i rimanenti Comuni che appartenevano all'ATO delle altre Province come Palermo, Siracusa e Ragusa che sono falliti, hanno avuto un altro tipo di gestione. Ammette che ci si trova a vivere un momento di confusione perché alcuni dei 61 Comuni, appartenenti alla Provincia di Agrigento, di Caltanissetta ed in parte anche di Enna, hanno ceduto le reti altri no, però l'indirizzo comune è quello di ritornare alla gestione pubblica dell'acqua con tutto quello che ne consegue e cioè mettersi contro non solo con Girgenti Acque, ma anche contro chi gestisce il sistema di adduzione dell'acqua, che sono nello specifico delle società a partecipazione pubblica per il 25% e per il 75% a partecipazione privata, pertanto conclude nel dire che insieme al Consiglio Comunale si può chiedere un intervento della Regione Siciliana avente come obiettivo quello di ripubblicizzare l'acqua.

N.B. Nel corso della seduta entrano in aula i seguenti Consiglieri: G. Cani, D. Licata, S. La Valle, presenti N. 23.

Intervento del Presidente(Cons. Di Benedetto):

Fa rilevare che l'Avvocato Mazza, nel suo parere, esprime la sua criticità sul fatto che sono trascorsi quattro anni dal Commissariamento dei Comuni che non hanno consegnato le reti all'ATO idrico, e quindi a distanza di sette anni ci si trova di fronte ad una situazione sicuramente complessa in questa Provincia. Poi precisa che i Comuni hanno la titolarità, la responsabilità del servizio idrico pubblico che deve essere erogato alla comunità locale e il passaggio più significativo, è quando dice: "Tanto premesso non può dubitarsi che a motivo della mancata consegna degli impianti da parte di un rilevante numero di Comuni la gestione ad opera del concessionario non poteva essere avviata, atteso che essa era ben lungi dall'essere quella tipizzata dalla legge". Rappresenta intanto l'inadempienza della Regione che non ha ottemperato alla legge a seguito del Referendum popolare per l'acqua pubblica.

Intervento del Consigliere G. Milioti:

Afferma che il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale per discutere sulla gestione dell'acqua pubblica ed è stato dato incarico all'Avv. Mazza per trovare le incongruenze tra il servizio idrico integrato e la Girgenti Acque che, a suo parere, ha creato soltanto dei disservizi ai cittadini. Prosegue dicendo che è stato da sempre favorevole alla pubblicizzazione dell'acqua tanto da avere

proposto all'Amministrazione un atto di indirizzo per riavere la gestione e per mantenere le reti anche quelle del Tre Sorgenti.

Intervento del Consigliere D. Licata:

Informa tutti che il Sindaco ha preparato e proposto un atto di indirizzo, che il Consiglio Comunale dovrà votare, che risulta essere uguale a quello presentato otto anni fa da alcuni Consiglieri Comunali e votato contro da altri con la motivazione che la Legge 2 veniva ritenuta una leggina. Preannuncia inoltre che voterà favorevolmente questa mozione perché l'ha sempre sostenuta.

Intervento del Presidente (Cons. F. Di Benedetto):

Lamenta al Segretario Generale l'assenza dal Consiglio dell'Ufficio Avvocatura.

Intervento del Consigliere A. Maira:

Da lettura di un volantino:

MANDARE VIA GIRGENTI ACQUE
SI PUO'
E' SOLO QUESTIONE DI VOLONTA'

Ricorda che in Consiglio Comunale, da almeno tre anni si discute sul problema dell'acqua ma, si è avuta la presenza del Sindaco solo in occasione di quello straordinario relativo al Consorzio "Tre Sorgenti", e ne lamenta l'assenza anche in questa sede. E' dell'avviso che il servizio che la Girgenti Acque offre ai cittadini è scadente e i prezzi sono lievitati perché viene applicato il regolamento del 2000, che non è più efficiente, in quanto dal 2012 vigono solo ed esclusivamente le tariffe provinciali. Ribadisce che, in diversi Comuni, si stanno svolgendo i Consigli comunali per fare fronte unico contro la Girgenti Acque per risolvere il problema dell'acqua, e spera che si possa conoscere al più presto il risultato della Commissione di indagine per chiarire e far emergere le criticità del servizio idrico. Porta a conoscenza di tutti che per uscire dall'ATO idrico ci possono essere due possibilità: la recessione e la rescissione. Nella recessione i Comuni che vogliono uscirsene devono pagare una penalità prevista dall'affidamento che si aggira a circa 100,00 Euro per utenza, mentre la rescissione dal contratto è molto più semplice. In ultimo avvisa che giorno 07 marzo alle ore 10.00 ad Agrigento in Piazza Cavour si svolgerà una manifestazione per l'acqua pubblica.

N.B. Si allontana dall'aula il Consigliere S. Nicosia , per cui i presenti scendono a N. 22/30.

Intervento del Presidente (Cons.F. Di Benedetto):

Riscontra che, nella proposta di atto deliberativo c'è una sintesi di quello che c'è scritto nel parere pro-veritate. Infatti nella proposta, si legge: "Infine non deve trascurarsi di considerare che il Legislatore Regionale con la già richiamata Legge Regionale n. 2/2013 non si è limitato soltanto a disporre l'estensione dei consorziati idrici, ma ha già anticipato le linee guida alla nuova disciplina della materia prevedendo che essa doveva essere rispettosa dell'esito del referendum del 2011, così assicurando che la gestione della risorsa idrica ritorni in mano pubblica prevedendo altresì sia la

forma della gestione diretta ad opera di ogni singolo Comune sia quella consorziata ma su base volontaria. In conclusione sulla scorta delle molteplici considerazioni svolte, la deliberazione alla gestione diretta del servizio in questione sarebbe legittima." Concorda con il Consigliere Maira quando afferma che uscire dall'ATO è possibile. Lamenta, infine, l'assenza del Sindaco in Consiglio Comunale.

Intervento del Consigliere Giardina Giovanni:

Condivide che ci si ritrova a discutere su una delibera, su una proposta di ventisette Sindaci che hanno consegnato gli impianti alla Girgenti Acque e afferma che ciò poteva succedere solo in Provincia di Agrigento, dove chi rispetta la legge e osserva le regole viene criticato e perseguitato. Vuole precisare che, in merito alla gestione dell'acqua e specialmente per quanto riguarda quella del Tre Sorgenti, lo stesso è diventato un intermediario dell'acqua e in questa sede, approvando il punto iscritto all'o.d.g., si potrà chiederà alla Regione di ripubblicizzare l'acqua.

Intervento del Consigliere Giardina Gioachino:

Desidera dare il proprio contributo ad un tema come quello dell'acqua ampiamente discusso in Consiglio Comunale a partire dalla proposta di numerosi atti presentati all'Amministrazione per la gestione di Girgenti Acque che, pur di raggiungere un utile a qualsiasi costo, ha imposto canoni molto esosi agli utenti ed ha presentato preventivi fino a 3.000,00 Euro per un allaccio di una nuova attività commerciale. Specifica che se le reti sono pubbliche, quando la Comunità Europea pubblicherà regolarmente i bandi per gli ammodernamenti, essendo il Comune o il Tre Sorgenti la stazione appaltante, si potrà operare nel rispetto della legalità e dell'osservanza delle norme e quindi i Sindaci, che non hanno consegnato le reti, hanno voluto evitare che quella società, vincendo un appalto e diventando stazione appaltante, poteva non realizzare le reti idriche con il rischio di rimanere con quelle che risalgono a numerosi anni fa. Comunica all'intero Consiglio che voterà favorevolmente la proposta.

Intervento del Consigliere Milioti:

Partendo dal presupposto che il servizio idrico integrato, ha creato enormi danni alla collettività non soltanto sul piano del decoro urbano ma anche su strade, impianti e quant'altro, è inspiegabile come mai non siano stati presi dei provvedimenti, in proposito, visto che ci si trova di fronte ad un danno erariale incredibile.

Intervento del Consigliere Maira:

Chiarisce che non ha nulla contro l'iter burocratico e legale della costituzione dell'ATO, dell'affidamento al gestore privato, e non desidera entrare nel merito, però vuole far sapere al Consiglio che, in provincia di Caltanissetta, il Sindaco, a differenza di altri, al primo errore commesso dal proprio gestore avrebbe risposto, che al secondo gli avrebbe revocato la rete. E' del parere che non solo non si è avuto un gestore privato che ha reso alla nostra città un servizio migliore rispetto a quello del Comune, ma non ha saputo neppure mantenere gli stessi importi degli anni passati, anzi li ha aumentati ulteriormente, non raggiungendo pertanto gli obiettivi che si

prefiggeva l'ATO idrico. Crede che il Sindaco, dal momento che con il referendum popolare per l'acqua pubblica il 98% dei cittadini si sono espressi favorevolmente, dovrebbe necessariamente con propria ordinanza, prima di revoca e poi di acquisizione, riappropriarsi del bene pubblico perchè sia le reti che le acque del Tre Sorgenti appartengono al Comune. Vuole ricordare che se l'ATO idrico è sciolto ed è in liquidazione la Girgenti Acque non potrà più essere controllata e neppure il gestore perché i Sindaci non fanno più parte del Consiglio di Amministrazione e che nonostante esista la figura del Commissario, non avendo poteri decisionali se non quello dello scioglimento, dovranno essere necessariamente i Sindaci ad avere la capacità politica di studiare le modalità per uscire da questo ATO idrico.

Intervento del Presidente (Cons. Di Benedetto):

Per dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il Consigliere Licata che ne ha facoltà.

Intervento del Consigliere Licata:

Conferma che voterà favorevolmente.

Il Presidente, ultimati gli interventi, pone la proposta in votazione.

Il Segretario a questo punto procede con la votazione per appello nominale.

Consiglieri presenti N. 21/30 assegnati ed in carica voti a favore n. 21 (unanimità).

Ultimata la votazione, il Presidente, accertato che la stessa ha dato il seguente risultato, ne proclama l'esito:

PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

Hanno Votato:

A FAVORE	N. 21	consiglieri
ASSENTI	N. 9	consiglieri (A.Sacheli- A.Migliorini-I.Trupia-S. Nicosia-A.Tiranno-A.Comparato-A.Sardone-S.Villareale-M.Seminatore)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Criticita'' della gestione del servizio idrico e fognante nel territorio comunale. Presa d'atto del parere pro-veritate redatto dal consulente esterno dell'amministrazione. Atto di indirizzo politico-amministrativo preordinato alla gestione diretta del servizio idrico e fognario, ad opera del comune su tutto il teritorio comunale, ai sensi dell'art. 1, lett. e) della l.r. 48/91 che ha recepito nella Regione Sicilia l'art. 32 della l. 142/90. atto di indirizzo politico-amministrativo al Sindaco, Giunta e Responsabile di posizione organizzativa, secondo le rispettive competenze, in merito alla revoca della concessione d'uso degli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale a Girgenti Acque s.p.a., attuale concessionario del servizio idrico e fognante". proponente Sindaco Rag. Vincenzo Corbo, trasmessa giusta nota prot. n. 6562 del 13/02/2015"**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

N.B. Si dà atto che della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico.

CITTÁ di CANICATTÍ
(PROVINCIA REGIONALE di AGRIGENTO)
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio di Presidenza

RIUNIONI del CONSIGLIO COMUNALE

****

VARIE su:

PROPOSTA di DELIBERAZIONE da sottoporre all'approvazione del C. C., **presentata**

da(SINDACO RAG. VINCENZO CORBO _____

_____, **giusto Prot. gen. n°** 6562 **del** 13/02/2015 ,

relativa a " CRITICITÀ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

E FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. . . . . "

_____".

- (X) INSERITA al 1° punto dell'O.d.G. del C. C. convocato per il 19/02/2015 ;
- (___) INSERITA al ___° punto dell'O.d.G. AGGIUNTIVO n.° ___ del C. C. convocato per il ___/___/20___ ;
- (___) APPROVATA dal C. C. nella seduta del ___/___/20___ ;
- (___) **NON APPROVATA dal C. C.** nella seduta del ___/___/20___ ;
- (___) **RINVIATA dal Consiglio Comunale** nella seduta del ___/___/20___ ;
- (___) **RITIRATA dall'Ammin.ne Comunale** nella seduta del C.C. del ___/___/20___ ;
- (___) **RITIRATA dal PROPONENTE** giusta nota prot. gen. n° _____ del ___/___/20___ .

****

Canicattì lì, 16/02/2015

Il Capo di Gabinetto dell'UFFICIO di PRESIDENZA del C.C.

Presidenza del Consiglio Comunale - PALAZZO DI CITTÁ (II Piano) – Corso Umberto I –92024 Canicattì (Ag) (C.F.00179660840)
Tel.0922-734215 (Presidente) – 0922-734218 e 0922-734229 (Ufficio di Presidenza) Fax 0922-734218 sito web: www.comune.canicatti.ag.it
Mail : presidenteconsiglio@comune.canicatti.ag.it mail:t.monaca@comune.canicatti.ag.it

CITTA' DI CANICATTI'
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
* * * * *

Ufficio Gabinetto del Sindaco– c/so Umbertol
Tel.0922/734284 – Fax. 0922/734231

Prot. n. *2015/6562* **Lì 13 Febbraio 2015**

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DR. IVAN TRUPIA

E,P.C. AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
DR. DOMENICO TUTTOLOMONDO

LORO SEDI

Oggetto: CRITICITÀ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE.....
Trasmissione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

A seguito della nota assunta al protocollo generale al n. 6081 il 10/02/2015 ad oggetto: *"invio proposta di delibera gestione diretta del servizio idrico"* - che si allega (all.a), **si chiede alla S.V. di voler convocare per giorno 19 febbraio 2015 alle ore 18,00 il Consiglio Comunale in seduta straordinaria** per poter discutere la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto che si allega (all.B).

IL SINDACO
VINCENZO CORBO

" 10 FEBBRAIO 2015 – GIORNO DEL RICORDO "

E-mail: gabinetto.sindaco@comune.canicatti.ag.it
m.carbone@comune.canicatti.ag.it
Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

C. C. 19/FEB/2015

CITTA' DI CANICATTI' (PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO) * * * * * *UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO*	**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE** **OGGETTO:** CRITICITÀ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO DEL PARERE PRO-VERITATE REDATTO DA CONSULENTE ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO PREORDINATO ALLA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO AD OPERA DEL COMUNE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1, LETT. *E)* DELLA LEGGE REGIONALE N. 48/1991 CHE HA RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA L'ART. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO AL SINDACO, GIUNTA E RESPONSABILE DI P.O., SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, IN MERITO ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE A GIRGENTI ACQUE S.P.A. ATTUALE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

AD INIZIATIVA

DEL SINDACO RAG. VINCENZO CORBO

Premesso che:

- in data 6 agosto 2002 è stato costituito ai sensi della Legge n. 36/1994, recepita in Sicilia con l'art. 69 della Legge regionale n. 10/1999, il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato di Agrigento per la gestione del relativo servizio cui prende parte anche il Comune di Canicattì;
- in data 27 novembre 2007 è stata stipulata tra il Consorzio ATO S.I.I. di Agrigento e la Società Girgenti Acque S.p.A., individuata quale concessionaria del servizio a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
- il Comune di Canicattì per effetto della sua partecipazione all'ente consortile è stato obbligato, sia *ex lege* che in forza delle disposizioni statutarie, a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli art. 822 c.c. e 824 c.c.,espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n. 152/2006, al soggetto gestore del servizio ed all'uopo ha provveduto alla consegna, giusto verbale del 16.04.2008 all' ATO Idrico Agrigento 9 e per esso alla Società Girgenti Acque S.p.A. degli impianti demaniali;

Considerato che:

- diversi comuni consorziati, segnatamente n. 16 su un totale di 43, non hanno provveduto a consegnare i loro impianti e ad onta di ciò si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio pubblico ad opera di Girgenti Acque S.p.A.;

- l'anomala gestione del servizio pubblico in questione ha determinato gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio residenti nel Comune di Canicattì i quali hanno dovuto pagare una tariffa il cui importo è artificiosamente lievitato a causa delle diseconomie della gestione a motivo della divergenza tra quanto è stato attuato in via di fatto e quanto normativamente previsto relativamente alla gestione del servizio che si deve realizzare nell'intero ambito territoriale ottimale;
- con deliberazione di G.M. n. 5 del 27/01/2015 è stato autorizzato il Sindaco "*.... quale rappresentante legale dell' Ente ad avviare ogni necessaria iniziativa, giudiziale e stragiudiziale, per porre fine all' anomala gestione del servizio idrico causativa di disfunzioni nella gestione del medesimo, nonchè produttiva di gravi danni....*" per gli utenti residenti nel comune, incaricando all'uopo l' **Avvocato Salvatore Mazza, del Foro di Catania;**
- che l'Avv. Salvatore Mazza ha ritenuto di redigere preliminarmente parere pro-veritate, che si allega alla presente deliberazione consiliare per farne parte integrante e sostanziale, nel quale il professionista, dopo un'ampia ricognizione dell'intero quadro normativo rilevante nella fattispecie, ha precisato :

1. **Relativamente all'avvio della gestione del servizio pubblico:**

"il Consorzio ATO, fino a quando tutti i comuni consorziati non avessero consegnato i loro impianti al gestore concessionario del servizio non ne avrebbe dovuto consentire l'avvio per la decisiva considerazione in base alla quale ***soltanto*** *qualora tutti i comuni avessero adempiuto al loro obbligo si sarebbe potuto- dar luogo alla gestione integrata del servizio.*

Né si dica che il Consorzio non avrebbe potuto remorare l'avvio del servizio tenuto conto che il concessionario aveva acquisito il titolo giuridico per esercitarlo. L'indicata notazione non ha rilievo alcuno, sia perché il concessionario non aveva acquisito il titolo ad esercitare comunque il servizio, ma soltanto quello integrato nell'ambito territoriale ottimale, sia perché il Consorzio avrebbe dovuto assumere tempestivamente tutte le necessarie iniziative al fine di dar corso al commissariamento dei comuni inadempienti, così come è stato fatto nella presente fattispecie, ma con grandissimo ritardo e senza alcun esito tenuto conto che il pur adottato decreto di commissariamento è rimasto ineseguito, così consentendo il perpetuarsi dell'inadempimento dei comuni."

2. **Relativamente all'esistenza del Consorzio:**

"Invero, quell'ente consortile, a ben vedere, non ha mai operato per la realizzazione del suo fine istituzionale, né potrà realizzarlo in seguito.

Si è già riferito in precedenza che il Consorzio non avrebbe dovuto consentite l'avvio della gestione del servizio ad opera del concessionario fino a quando tutti i comuni consorziati non avessero consegnato i loro impianti, presupposto questo imprescindibile per realizzare nell'effettività il servizio idrico integrato nell'intero ambito territoriale ottimale.

Quel che più conta adesso osservare è che la finalità istituzionale dell'ente consortile non si potrà più realizzare."

3. **Relativamente alla norma Regionale introdotta dalla L.R. 2/2013:**

"Al riguardo occorre richiamare l'art. 1 della L.R. n. 2/2013 la quale, conformemente alla disciplina statale, non soltanto ha disposto la soppressione degli ATO e la loro messa in liquidazione, ma, con atto avente forza di legge, al 6° comma, ha sostanzialmente sanato il pregresso contegno illegittimo dei comuni rimasti inadempienti all'obbligo di consegna degli

impianti.

Invero, il richiamato 6° comma autorizza quei comuni alla gestione diretta del servizio pubblico.

E bene chiarire che la precitata disposizione nell'individuare la fattispecie della mancata consegna degli impianti non si preoccupa di indicarne le ragioni; pertanto, è palese che il legislatore regionale ha inteso far riferimento proprio a quei comuni che risultavano ancora inadempienti rispetto all'obbligo della consegna.

La plausibilità dell'indicata interpretazione è asseverata dalla circostanza in base alla quale nella Regione siciliana erano stati già da tempo costituiti i Consorzi ATO per la gestione integrata del servizio idrico e si era dato avvio alla relativa gestione.

Conseguentemente, l'unica plausibile ipotesi di mancata consegna degli impianti idrici da parte dei comuni non può che riguardare quella del rifiuto (illegittimo) della consegna.

Quanto precede dimostra che la gestione integrata del servizio de quo nel territorio della Provincia di Agrigento non si potrà più realizzare tenuto conto che in atto i comuni che si sono in passato rifiutati di consegnare i loro impianti idrici sono autorizzati ex lege a gestire direttamente il relativo servizio pubblico.

Tanto premesso, la circostanza che il comune referente faccia ancora parte del Consorzio ATO, in atto peraltro in liquidazione, ad avviso dello scrivente, non impedisce al comune medesimo di determinarsi ad assumere la gestione diretta del servizio, come consentito ai comuni inadempienti anch'essi pure consorziati, tenuto conto che il modulo organizzativo prefigurato dalla L. R. n. 10/1999, cioè quello della gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale, è irrimediabilmente compromesso.

Infine, non deve trascurarsi di considerare che il legislatore regionale, con la già richiamata L.R. n. 2/2013, non si è limitato soltanto a disporre l'estinzione dei Consorzi ATO idrici, ma ha già anticipato le linee guida della nuova disciplina della materia, prevedendo che essa dovrà essere rispettosa dell'esito del referendum dei 2011, così assicurando che la gestione della risorsa idrica ritorni in mano pubblica, prevedendo, altresì, sia la forma della gestione diretta ad opera di ogni singolo comune, sia quella consorziata, ma su base volontaria.

In conclusione, sulla scorta delle molteplici considerazioni svolte, la deliberazione di dar corso alla gestione diretta del servizio in questione sarebbe legittima."

4. Relativamente alla scelta di dar corso alla gestione diretta:

"La precitata scelta di dar corso alla gestione diretta, che deve essere assicurata senza soluzioni di continuità, presuppone che il Comune rientri nella disponibilità degli impianti idrici e fognanti in atto affidati in concessione d'uso a Girgenti Acque SPA.

All'uopo l'Amministrazione comunale ben può procedere alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Invero, tenuto conto che la consegna degli impianti idrici demaniali è stata effettuata dal comune referente al solo scopo di consentire la realizzazione del servizio idrico integrato, l'inadempimento dell'obbligo da parte di un rilevante numero di enti consorziati, in uno all'irrimediabile compromissione della gestione integrata, configura un mutamento della situazione di fatto che legittima la revoca della concessione d'uso.

Inoltre, la pacifica circostanza che ormai non si potrà far luogo alla gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale, come prefigurato dal legislatore nazionale e regionale, consente pure di affermare che non è più corrispondente all'interesse pubblico l'attuale affidamento in concessione d'uso degli impianti idrici del comune, onde si giustifica l'atto di revoca.

All'uopo l'A. comunale ben può procedere alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Invero, tenuto conto che la consegna degli impianti idrici demaniali è stata effettuata dal comune referente al solo scopo di consentire la realizzazione del servizio idrico integrato, l'inadempimento dell'obbligo da parte di un rilevante numero di enti consorziati, in uno all'irrimediabile compromissione della gestione integrata, configura un mutamento della situazione di fatto che legittima la revoca della concessione d'uso".

Considerato, quindi, che il professionista nel parere ha precisato, altresì, che affinchè L'Amministrazione Comunale possa dare concreto avvio alla gestione diretta del servizio è necessario che rientri nella disponibilità degli impianti, appartenenti al demanio comunale, ma detenuti in concessione d'uso da Girgenti Acque S.p.A., attuale gestore del servizio idrico integrato, onde si prefigura la necessaria revoca ex art. 21 *quinquies* L. n. 241/1990, sussistendone, come chiarito nell'allegato parere, tutti i presupposti di legge;

Fatte proprie le considerazioni e le valutazione espresse nel parere dall'Avv. Mazza come sopra riportate;

Ritenuto in particolare che nel territorio dell'ATO di Agrigento, a causa della mancata consegna degli impianti da parte di **16 comuni consorziati su un totale di 43** non si è mai dato avvio alla gestione integrata nell'intero ambito territoriale ottimale;

Che l'indicata finalità legislativamente prefigurata non si potrà ormai più realizzare tenuto conto della sopravvenienza normativa di cui all'art. **1 della L.R. n. 2/2013** a mente del quale non soltanto è stata disposta la **soppressione degli ATO idrici** in Sicilia, ma è stato, altresì, consentito ai comuni che non hanno mai consegnato gli impianti di continuare a gestire direttamente il servizio idrico e fognante e che le superiori circostanze in fatto e in diritto consentono, alle amministrazioni comunali ad effettuare la gestione diretta del servizio, tenuto conto che quella integrata non soltanto non si è mai realizzata, ma non potrà più esserlo per le sopravvenienze normative di cui alla Legge regionale n. 2/2013;

Ritenuto di condividere e far proprio integralmente il parere più volte evocato il quale fa parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto dell'assenza di interventi di natura amministrativa e/o di carattere normativo da parte della Regione Siciliana diretti a risolvere in maniera uniforme, equa, efficiente ed economica la questione attinente alla gestione dei servizi idrici in provincia di Agrigento che ha creato sperequazioni tra cittadini all'interno del medesimo originario ambito ottimale con palese violazione dei principi costituzionali;

Ritenuto altresì di richiedere al Commissario dell'ATO Idrico della Provincia di Agrigento di avviare apposita azione al fine di addivenire allo scioglimento del rapporto contrattuale in atto con la Società Girgenti Acque, per inadempienze contrattuali e irregolarità emerse nel corso della gestione;

Per quanto sopra esposto,

Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto;
Vista la legge regionale n.2/2013 e le la normativa richiamata in premessa;

P R O P O N E

La premessa costituisce parte integrante della presente;

1) Di **prendere atto** dell'assenza di interventi di natura amministrativa e/o di carattere normativo da parte della Regione Siciliana diretti a risolvere in maniera uniforme, equa, efficiente ed economica la questione attinente alla gestione dei servizi idrici in provincia di Agrigento, che peraltro ha determinato l'illegittimità del consorzio d'ambito;

2) Di **adottare** atto di indirizzo politico amministrativo che impegna ed autorizza il Sindaco, la Giunta e il Responsabile di P.O. competente a predisporre e porre in essere tutta la necessaria attività amministrativa funzionale a consentire la gestione diretta del servizio idrico e fognate su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. 2 della Legge regionale n. 48/1991 che ha recepito nella Regione Siciliana l'art. 32 della Legge n. 141/1990, ivi compresa la revoca in autotutela ex art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 nello scrupoloso rispetto di tutte le garanzie, comprese quelle partecipative, di cui alla L. n. 241/1990, per le ragioni indicate nel parere, così consentendo all' Amministrazione comunale di riacquisire la disponibilità degli impianti idrici e fognanti affidati in concessione d'uso a Girgenti Acque S.p.A. e per la gestione diretta del servizio da parte del Comune;

3) Atteso il procrastinarsi di tale stato di fatto, **dare mandato** ai predetti organi di porre in essere tutti gli atti gestionali ulteriori e conseguenti per dare attuazione alla gestione diretta del servizio da parte dell'Amministrazione comunale;

4) Di **richiedere**, contestualmente, al Commissario dell'ATO Idrico della Provincia di Agrigento di avviare apposita azione al fine di addivenire allo scioglimento del rapporto contrattuale in atto con la Società Girgenti Acque, per inadempienze contrattuali e irregolarità emerse nel corso della gestione

5) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione a Commissario dell'ATO idrico di Agrigento, a Girgenti Acque S.p.A., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Al Presidente della Regione Sicilia, Al Presidente dell'Assemblea Regionale Sicilia e al Signor Prefetto di Agrigento.

Canicattì, li

IL SINDACO
Rag. Vincenzo Corbo

All. a)

10 FEB. 2015
PROT. N. 6081

COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Gabinetto dell'Ufficio del Sindaco

Lì, 10.02.2015
Prot. n. 2178

Oggetto: Invio proposta di delibera gestione diretta del servizio idrico.

Al Sindaco del Comune di CALAMONACI
Al Sindaco del Comune di CALTABELLOTTA
Al Sindaco del Comune di CANICATTI'
Al Sindaco del Comune di CASTROFILIPPO
Al Sindaco del Comune di CATTOLICA ERACLEA
Al Sindaco del Comune di GROTTE
Al Commissario Straordinario del Comune di LICATA
Al Sindaco del Comune di LUCCA SICULA
Al Sindaco del Comune di MONTALLEGRO
Al Sindaco del Comune di MONTEVAGO
Al Sindaco del Comune di NARO
Al Sindaco del Comune di RACALMUTO
Al Sindaco del Comune di RAVANUSA
Al Sindaco del Comune di REALMONTE
Al Sindaco del Comune di RIBERA
Al Sindaco del Comune di SAMBUCA DI SICILIA
Al Sindaco del Comune di SAN GIOVANNI GEMINI
Al Sindaco del Comune di SCIACCA
Al Sindaco del Comune di SICULIANA
Al Sindaco del Comune di VILLAFRANCA SICULA

Carissimi colleghi,
mi permetto ricordare che nell'ultima riunione tenutasi a Ribera è stata assunta all'unanimità la decisione di convocare contestualmente i consigli comunali per **GIORNO 19 FEBBRAIO 2015 ORE 18.00** per discutere e approvare la proposta di delibera "*criticità della gestione del servizio idrico e fognante.....*".

Invito, perciò, le amministrazioni comunali che hanno già formalizzato l'incarico all'Avv. Mazza a dare corso all'attuazione della decisione assicurandosi che i rispettivi Presidenti del Consiglio convochino effettivamente i consigli per la data sopra indicata.

Con l'occasione Vi invito a presenziare alla conferenza stampa indetta per il giorno 18 c.m. alle ore 10,00 presso l'Aula Giglia della Provincia Regionale di Agrigento.

Invece, in merito alla proposta, inviata a mezzo e-mail dal Sindaco di Ribera, a mio parere, non rispecchia del tutto la volontà espressa dai Sindaci nell'ultima riunione.

Da un attento esame, ho potuto riscontrare che la bozza non solo risultava inefficace rispetto agli obiettivi prefissi ma, si discostava e di molto da quella concordata con l'Avv. Mazza il quale, peraltro, ha raccomandato di mantenerne la coerenza.

Per questo motivo, mi sono permesso di apporre delle modifiche significative integrando le due bozze c.d. "Casteltermini" e "Sciacca".

Trasmetto, perciò, in allegato bozza nella **stesura finale** che, a mio parere, deve essere posta in discussione e approvata.

Nulla impedisce, comunque, che i singoli Consigli, alla luce del dibattito in aula e nell'ambito della loro autonomia, di apporre le variazioni che ritengono opportune.

Quel che rileva, sul piano politico, è che i Consigli comunali la approvino contestualmente e unitariamente.

Questo fatto ci consente di raggiungere l'obiettivo di dare un segnale forte ai cittadini che attendono risposte concrete per la soluzione del problema e, soprattutto, di scuotere il Governo della Regione che è rimasto insensibile, fino adesso, alla nostra protesta.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Avv. Alfonso Papia

Allegato: Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale.

STUDIO LEGALE MAZZA

All. B)

Avv. Salvatore Mazza
Avv. Claudio Salibba
Avv. Enrico Pistone Nascone
Avv. Alberto Maria Grasso
Avv. Elena Sambataro
Avv. Lucia Marcenò
Avv. Giuseppe Daniele Mazza

CITTA DI CANICATTI'
UFFICIO DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
2 FEB 2015
POSTA IN ENTRATA
PROT. N° 4632

Catania, 28.01.2015

Egregio Signor Sindaco
Comune di Canicattì
Via Cristoforo Colombo, n. 2
92024 **Canicattì**

Oggetto: *Parere richiesto con deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 27 gennaio 2015.*

Egregio Sindaco,

in allegato alla presente trasmetto il parere *pro-veritate* di cui all'oggetto.

Per quanto concerne le iniziative, già illustrate nel parere, che i Comuni dovranno adottare, in particolare quella relativa all'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto la presa d'atto del parere redatto dal consulente esterno dell'Amministrazione e le consequenziali scelte di indirizzo politico amministrativo preordinate alla gestione diretta del servizio, nonché alla revoca in autotutela della concessione d'uso degli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, Le comunico con il Sindaco del Comune di Casteltermini ho concordato una bozza di atto deliberativo che dovrà essere adottato da ogni singola Amministrazione Comunale, pressocchè contestualmente, al fine di assicurare la gestione unitaria della successiva fase contenziosa.

E' palese, infatti, che a fronte dell'adozione da parte dei Comuni della deliberazione di Consiglio Comunale verranno intraprese delle iniziative giurisdizionali ad opera del Consorzio ATO e soprattutto da Girgenti Acque S.p.A.

Con viva cordialità
Avvocato Salvatore Mazza

95128 CATANIA - Via Musumeci , 171 - Tel. 095 37.23.44 – Fax 095 722.60.62
E-mail: studiolegalemazza@virgilio.it
00193 ROMA via Tacito n. 41 – STUDIO PATTI – Tel. 06.68192371 Fax 06.68133385
PEC: salvatore.mazza@pec.ordineavvocati Catania.it
C.F. MZZ SVT 48R03 A070Y
P. IVA 02178280877

1. Il Comune di Canicattì ha richiesto allo scrivente la redazione di parere *pro-veritate* avente ad oggetto le gravi criticità che affliggono la gestione del servizio idrico affidato alla società Girgenti Acque S.p.A. la quale è stata individuata, a seguito di procedimento di evidenza pubblica, quale soggetto concessionario dall'Autorità d'Ambito costituita nella Provincia di Agrigento

Riferisce l'amministrazione comunale che, successivamente all'affidamento in concessione del servizio pubblico *de quo*, soltanto alcuni comuni, e tra essi quello referente, hanno provveduto a consegnare gli impianti al gestore, mentre un rilevante numero di altri, segnatamente 16 su un totale di 43 comuni, non ha provveduto ad adempiere a quest'obbligo nascente dall'appartenenza all'ente consortile.

Ad onta di quanto precede, si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio la quale, per la ragione in precedenza riferita, non ha assunto la connotazione voluta dalla legge, cioè di gestione integrata nel contesto di quello che le disposizioni normative di riferimento individuano quale ***"ambito ottimale"***.

Dalla documentazione trasmessa allo scrivente risulta, altresì, che l'Amministrazione regionale, a fronte della mancata consegna degli impianti da parte di quel consistente numero di comuni, ha esercitato il controllo sostitutivo nei loro riguardi, nominando all'uopo, ma soltanto nel 2012, dopo cioè che era trascorso un significativo lasso di tempo (circa 4 anni) dall'avvio della gestione ad opera del concessionario, il commissario *ad acta* il quale, in sostituzione dei comuni inadempienti, avrebbe dovuto provvedere a consegnare gli impianti comunali al gestore.

È, tuttavia, accaduto che l'indicato esercizio del potere di controllo sostitutivo è stato attuato soltanto apparentemente, tenuto conto che il commissario *ad acta* non ha provveduto ad eseguire l'incombente in vista del quale era stato nominato.

In atto, pertanto, a distanza di ben 7 anni dalla stipula della concessione-contratto tra il Consorzio d'Ambito di Agrigento e Girgenti Acque S.p.A. i comuni inadempienti continuano ad esserlo ancora, così dando luogo ad un'evenienza fattuale radicalmente divergente da quella legale, tenuto conto che, sia l'ente consortile sia l'Amministrazione regionale, hanno consentito l'avvio e la prosecuzione della gestione del servizio idrico la quale è ben diversa da quella integrata nell'ambito territoriale ottimale, di dimensione provinciale, se si pone mente alla circostanza che i comuni i quali non hanno consegnato i loro impianti sono in numero di 16 su un totale di 43.

L'indicata anomalia ha comportato gravissimi pregiudizi economici per gli utenti residenti nei comuni che hanno provveduto a consegnare gli impianti, tenuto conto che la gestione del servizio, a causa della criticità in precedenza indicata, è connotata da gravi squilibri finanziari i cui effetti sono riversati dal gestore sugli utenti, costretti a sopportare il pagamento di una tariffa di gran lunga superiore a quella che dovrebbero pagare qualora effettivamente si fosse attuata la gestione integrata nell'intero Ambito Territoriale Ottimale.

La notazione che precede è di facile intuizione e il Consorzio ATO è ben consapevole di questi esiti pregiudizievoli per gli utenti, come è asseverato dalla recentissima nota prot. n. 6045 del 24.10.2014, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per il servizio idrico integrato relative agli anni 2012-2013 e 2014-2015, in cui si dà atto della gravissima anomalia, ritenuta, tuttavia, alla stregua di evenienza insuperabile e ineliminabile.

A fronte di quanto precede il Comune referente chiede di conoscere quali iniziative possono essere intraprese per ovviare alle indicate criticità.

2.1. Deve innanzitutto osservarsi che il Comune non soltanto può assumere le iniziative che di seguito verranno indicate, ma è anzi tenuto ad assumerle.

Invero, la costituzione dell'ente consortile il cui compito istituzionale è costituito dalla gestione integrata del servizio pubblico in questione non ha spogliato il Comune della titolarità dello stesso.

La giurisprudenza formatasi in materia è univoca nell'assumere che i singoli comuni, sebbene consorziati, continuano a mantenere la titolarità e la responsabilità del servizio pubblico che deve essere erogato alla comunità locale (Cfr. in termini, **CGA Palermo, 27 ottobre 2006, n. 589; Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2004, n. 1559; TAR Catania, 24 novembre 2008, n. 2241; TAR Lazio, Latina, 23 febbraio 2007, n. 136**).

Da quanto precede discende la piana conseguenza in base alla quale, a fronte della gravissima anomalia in precedenza descritta, il Comune, sia nella qualità di soggetto titolare della corretta gestione del pubblico servizio adesso rientrante nel fine istituzionale Consorzio, sia quale ente esponenziale degli interessi della comunità locale, è obbligato ad intraprendere tutte le più acconce iniziative preordinate al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'efficiente ed economica gestione del servizio pubblico in questione.

Tra l'altro, la doverosità dell'assunzione delle necessarie iniziative ad adopera del comune è ulteriormente rafforzata dalla circostanza in base alla quale sia il Consorzio ATO che l'Assessorato Regionale competente, pur reiteratamente sollecitati ad intervenire, non hanno assunto le necessarie iniziative funzionali ad ovviare alla mancata consegna degli impianti ad opera dei comuni i quali arbitrariamente si sono rifiutati di consegnarli, continuando arbitrariamente a gestire

individualmente il servizio pubblico ad onta della loro obbligatoria appartenenza all'ente consortile.

La dimostrazione dell'inattività del Consorzio ATO e soprattutto dell'Amministrazione regionale è offerta dal sorprendente esito dell'esercizio del controllo sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti dell'obbligo della consegna degli impianti che è stato soltanto apparentemente espletato, tenuto conto che il Commissario *ad acta*, nominato con D.A. n. 1412 del 28.8.2012, non ha provveduto ad eseguire l'incombente affidatogli.

2.2. Al fine di indicare le acconce iniziative da intraprendere occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.

La legge n. 36/1994 (c.d. legge "Galli"), recante disposizioni in materia di risorse idriche, ha introdotto la gestione integrata nel contesto di un ambito territoriale definito ottimale, per l'erogazione del servizio idrico il quale tradizionalmente è stato sempre gestito da ogni singolo comune.

La Regione Siciliana, con legge n. 10/1999, ha recepito le disposizioni nazionali e con D.P.Reg.Sic. del 7 agosto 2001 sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali coincidenti con il territorio di ognuna delle nove Province Siciliane.

In applicazione delle indicate disposizioni normative è stato costituito il Consorzio ATO di Agrigento la cui partecipazione per i singoli comuni è obbligatoria e non meramente facoltativa.

Per effetto della costituzione del Consorzio ogni comune è obbligato a consegnare i propri impianti all'ente consortile, qualora questi opti per la gestione diretta del servizio, oppure al concessionario dello stesso, qualora l'ATO scelga l'affidamento del servizio a un terzo il quale deve essere individuato mediante procedimento di evidenza pubblica.

Dal fin qui detto non può revocarsi in dubbio che ogni singolo comune non possa rifiutarsi di consegnare i propri impianti al gestore del servizio.

Del pari è, altresì, evidente che fino a quando tutti i comuni consorziati non hanno provveduto alla consegna degli impianti non può darsi avvio alla gestione ad opera del concessionario, giacchè in caso contrario verrebbero travolte tutte le finalità di interesse pubblico sottese alla gestione integrata del servizio idrico nell'ambito territoriale ottimale.

Invero, attraverso questa innovativa gestione del servizio *de quo* si è inteso realizzare una più efficiente utilizzazione delle risorse idriche, unitamente al miglior impiego degli impianti esistenti e di quelli da realizzare, così conseguendo l'ulteriore vantaggio dell'economicità del servizio quale effetto delle economie di scala che si possono conseguire tutte le volte il cui un servizio pubblico venga gestito non in modo frazionato (piccole frazioni quali sono quelle dei territori comunali), ma unitariamente in un ben individuato ambito territoriale, non a caso qualificato ***"ottimale"***.

Tanto premesso, non può dubitarsi che, a motivo della mancata consegna degli impianti da parte di un rilevante numero di comuni, la gestione ad opera del concessionario non poteva essere avviata, atteso che essa era ben lungi dall'essere quella tipizzata dalla legge alla stregua di gestione integrata nel contesto dell'ambito territoriale ottimale.

L'indicata grave anomalia ha comportato quale ineludibile effetto quello di rendere significativamente più onerosa per gli utenti la fruizione del servizio pubblico, mentre quelli residenti nei commi inadempienti hanno potuto fruire di tariffe sensibilmente più basse, pur godendo dello stesso servizio pubblico, non senza trascurare di evidenziare la radicale

illegittimità ed arbitrarietà della gestione del servizio ad opera dei singoli comuni.

2.3. Un altro dato normativo da cui non può prescindersi è quello relativo all'individuazione del soggetto proprietario degli impianti idrici e di quale sia il titolo giuridico in forza del quale il gestore del servizio ha la loro disponibilità.

Sia la legge Galli, che il D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. art. 143), recante le disposizioni in materia ambientale (c.d. codice dell'ambiente), ribadiscono la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 822 c.c. a mente del quale gli acquedotti, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico. (c.d. beni demaniali eventuali).

Il successivo art. 824 c.c., rubricato *"Beni delle Province e dei Comuni soggetti al regime dei beni demaniali"*, dispone che i beni indicati al 2° comma dell'art. 822, pertanto anche gli acquedotti, *"se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico"*.

Da quanto precede è confermato che i beni strumentali per la gestione del servizio idrico appartengono al demanio pubblico, pertanto, gli impianti idrici di proprietà comunale fanno parte del demanio comunale.

Tanto premesso e tenuto conto che gli indicati beni demaniali debbono essere consegnati al gestore del servizio idrico, l'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, coerentemente al regime giuridico in materia di uso dei beni demaniali, dispone che *"le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidati in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato"*.

Posta la riferita disciplina giuridica, per un verso, deve affermarsi che, anche a seguito dell'istituzione del Consorzio ATO per la gestione del servizio idrico, i comuni continuano a

mantenere la titolarità (*rectius*: proprietà) di detti beni pubblici, per altro verso, che il gestore può usarli alla stregua di concessionario.

3. Devono a questo punto individuarsi le iniziative che doverosamente, per quanto in precedenza chiarito, debbono essere intraprese dai singoli comuni i quali hanno consegnato gli impianti idrici di loro proprietà al fine di assicurare la gestione integrata del servizio nel precostituito ambito provinciale ottimale, finalità questa che non si è realizzata a causa dell'inadempimento degli altri comuni consorziati, con gravi conseguenze per gli utenti costretti a sopportare una tariffa la cui entità è artificiosamente maggiorata.

3.1. Il necessario punto di partenza dell'iter logico – giuridico da seguire deve essere rappresentato da quanto già osservato in precedenza relativamente all'avvio della gestione del servizio pubblico.

Invero, il Consorzio ATO, fino a quando tutti i comuni consorziati non avessero consegnato i loro impianti al gestore concessionario del servizio non ne avrebbe dovuto consentire l'avvio per la decisiva considerazione in base alla quale soltanto qualora tutti i comuni avessero adempiuto al loro obbligo si sarebbe potuto dar luogo alla gestione integrata del servizio.

Né si dica che il Consorzio non avrebbe potuto remorare l'avvio del servizio tenuto conto che il concessionario aveva acquisito il titolo giuridico per esercitarlo.

L'indicata notazione non ha rilievo alcuno, sia perché il concessionario non aveva acquisito il titolo ad esercitare comunque il servizio, ma soltanto quello integrato nell'ambito territoriale ottimale, sia perché il Consorzio avrebbe dovuto assumere tempestivamente tutte le necessarie iniziative al fine di

dar corso al commissariamento dei comuni inadempienti, così come è stato fatto nella presente fattispecie, ma con grandissimo ritardo e senza alcun esito tenuto conto che il pur adottato decreto di commissariamento è rimasto ineseguito, così consentendo il perpetuarsi dell'inadempimento dei comuni.

3.2. Tenuto conto, pertanto, che la gestione del servizio idrico non poteva essere avviata, che la descritta anomalia si è protratta per un lunghissimo periodo di tempo, che siffatta situazione è ormai irrimediabilmente destinata a perpetuarsi, ad avviso dello scrivente, si configurano i presupposti che consento all'amministrazione comunale, segnatamente al Consiglio Comunale, di assumere la deliberazione, ex art. 1, comma 1, lett. *e)* L.R. n. 48/1991 che ha recepito l'art. 32 della L. n. 142/1990, per la gestione diretta ad opera dell'ente locale del servizio pubblico in questione.

Né si dica che la prefigurata gestione diretta sarebbe impedita dall'esistenza del Consorzio ATO S.I.I. di Agrigento.

Invero, quell'ente consortile, a ben vedere, non ha mai operato per la realizzazione del suo fine istituzionale, né potrà realizzarlo in seguito.

Si è già riferito in precedenza che il Consorzio non avrebbe dovuto consentite l'avvio della gestione del servizio ad opera del concessionario fino a quando tutti i comuni consorziati non avessero consegnato i loro impianti, presupposto questo imprescindibile per realizzare nell'effettività il servizio idrico integrato nell'intero ambito territoriale ottimale.

Quel che più conta adesso osservare è che la finalità istituzionale dell'ente consortile non si potrà più realizzare.

Al riguardo occorre richiamare l'art. 1 della L.R. n. 2/2013 la quale, conformemente alla disciplina statale, non soltanto ha disposto la soppressione degli ATO e la loro messa in

liquidazione, ma, con atto avente forza di legge, al 6° comma, ha sostanzialmente sanato il pregresso contegno illegittimo dei comuni rimasti inadempienti all'obbligo di consegna degli impianti.

Invero, il richiamato 6° comma autorizza quei comuni alla gestione diretta del servizio pubblico.

È bene chiarire che la precitata disposizione nell'individuare la fattispecie della mancata consegna degli impianti non si preoccupa di indicarne le ragioni; pertanto, è palese che il legislatore regionale ha inteso far riferimento proprio a quei comuni che risultavano ancora inadempienti rispetto all'obbligo della consegna.

La plausibilità dell'indicata interpretazione è asseverata dalla circostanza in base alla quale nella Regione siciliana erano stati già da tempo costituiti i Consorzi ATO per la gestione integrata del servizio idrico e si era dato avvio alla relativa gestione.

Conseguentemente, l'unica plausibile ipotesi di mancata consegna degli impianti idrici da parte dei comuni non può che riguardare quella del rifiuto (illegittimo) della consegna.

Quanto precede dimostra che la gestione integrata del servizio *de quo* nel territorio della Provincia di Agrigento non si potrà più realizzare tenuto conto che in atto i comuni che si sono in passato rifiutati di consegnare i loro impianti idrici sono autorizzati *ex lege* a gestire direttamente il relativo servizio pubblico.

Tanto premesso, la circostanza che il comune referente faccia ancora parte del Consorzio ATO, in atto peraltro in liquidazione, ad avviso dello scrivente, non impedisce al comune medesimo di determinarsi ad assumere la gestione diretta del servizio, come consentito ai comuni inadempienti anch'essi pure consorziati, tenuto conto che il modulo organizzatorio prefigurato dalla L. R. n. 10/1999, cioè quello della gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale, è irrimediabilmente compromesso.

Infine, non deve trascurarsi di considerare che il legislatore regionale, con la già richiamata L.R. n. 2/2013, non si è limitato soltanto a disporre l'estinzione dei Consorzi ATO idrici, ma ha già anticipato le linee guida della nuova disciplina della materia, prevedendo che essa dovrà essere rispettosa dell'esito del referendum del 2011, così assicurando che la gestione della risorsa idrica ritorni in mano pubblica, prevedendo, altresì, sia la forma della gestione diretta ad opera di ogni singolo comune, sia quella consorziata, ma su base volontaria.

In conclusione, sulla scorta delle molteplici considerazioni svolte, la deliberazione di dar corso alla gestione diretta del servizio in questione sarebbe legittima.

3.3. La precitata scelta di dar corso alla gestione diretta, che deve essere assicurata senza soluzioni di continuità, presuppone che il Comune rientri nella disponibilità degli impianti idrici e fognanti in atto affidati in concessione d'uso a Girgenti Acque SPA.

All'uopo l'A. comunale ben può procedere alla revoca in autotutela *ex* art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Invero, tenuto conto che la consegna degli impianti idrici demaniali è stata effettuata dal comune referente al solo scopo di consentire la realizzazione del servizio idrico integrato, l'inadempimento dell'obbligo da parte di un rilevante numero di enti consorziati, in uno all'irrimediabile compromissione della gestione integrata, configura un mutamento della situazione di fatto che legittima la revoca della concessione d'uso.

Inoltre, la pacifica circostanza che ormai non si potrà far luogo alla gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale, come prefigurato dal legislatore nazionale e regionale, consente pure di affermare che non è più corrispondente all'interesse pubblico

l'attuale affidamento in concessione d'uso degli impianti idrici del comune, onde si giustifica l'atto di revoca.

Tenuto conto, pertanto, che ad avviso dello scrivente il Comune referente può adottare l'indicato provvedimento di revoca della concessione d'uso in favore di Girgenti Acque S.p.A. dei propri impianti idrici e per l'effetto ordinare al concessionario la restituzione degli stessi, lo scrivente reputa utile esaminare il comma 1 *bis* dell'art. 21 *quinquies* legge n. 241/1990 a mente del quale, qualora la revoca della concessione refluisca su rapporti giuridici negoziali, l'A. deve corrispondere un indennizzo secondo criteri predeterminati dalla medesima norma.

Deve, tuttavia, osservarsi che nella presente fattispecie l'A. non debba provvedere al pagamento di alcuna indennità.

La disposizione al riguardo precisa che l'indennizzo è parametrato al solo danno emergente e non anche al lucro cessante, cioè, con riferimento alla fattispecie in esame, ai soli pregiudizi patiti dal gestore per gli investimenti effettuati dallo stesso sugli impianti per migliorarne la loro funzionalità.

Lo scrivente non è a conoscenza dell'eventuale avvenuta esecuzione di investimenti ad opera del gestore, onde in assenza di essi non si potrebbe postulare alcun diritto ad opera del gestore alla corresponsione dell'indennizzo.

In ogni caso, sempre a tenore dell'art. 21 *quinquies*, comma 1 *bis*, per la quantificazione dell'indennizzo l'A. deve tener conto *"sia della eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca allo interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti dell'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico"*.

Tanto premesso, ad escludere la pretesa dell'indennizzo è sufficiente osservare che Girgenti Acque S.p.A. era ben

consapevole della tipologia del servizio affidato in concessione e che esso, pertanto, non poteva essere avviato prima della consegna ad opera di tutti i comuni consorziati dei loro impianti idrici allo scopo di dar vita effettivamente alla gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale.

Invero, la società concessionaria, a fronte dell'inadempimento dei comuni, era legittimata ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, soprattutto giudiziali, preordinate a costringere i comuni inadempienti all'esecuzione della loro prestazione, anziché limitarsi, come riferito allo scrivente, ad inviare periodicamente al Consorzio richieste di risarcimento danni cagionati dal comportamento dei comuni inadempienti.

Altrettanto palese è la consapevolezza della concessionaria dell'antieconomicità della gestione, circostanza questa che rende l'atto da revocare incompatibile con questo specifico interesse pubblico che si sarebbe dovuto perseguire e realizzare.

In ogni caso, come ormai definitivamente chiarito dalla giurisprudenza (cfr., tra le tante, **Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 5750**), il mancato riconoscimento dell'indennizzo non è idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento di revoca, posto che il diritto all'indennizzo – nella presente fattispecie comunque da escludere per le ragioni già indicate – presuppone la legittimità della revoca, rappresentando una forma di ristoro del privato a fronte dell'esercizio legittimo, ma dannoso, di una potestà pubblica.

Conseguentemente, nella presenta fattispecie, per un verso, non possono configurarsi i presupposti su cui si fonda il diritto all'indennizzo, per altro verso, è astrattamente ipotizzabile quello al risarcimento dei danni, ma a carico dei soggetti i quali con le loro azioni e/o omissioni hanno procurato un pregiudizio economico al gestore, tra i quali non può annoverarsi certamente il comune referente.

4. In conclusione, ad avviso dello scrivente, il Comune ben può adottare sia la deliberazione a mezzo della quale opera la scelta di gestire direttamente il pubblico servizio idrico e fognario sia l'atto di revoca della concessione d'uso degli impianti idrici a suo tempo adottata in favore di Girgenti Acque S.p.A., al fine di riacquisire la disponibilità degli stessi.

Il secondo provvedimento, **che dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento**, come è noto, rientra nella competenza del dirigente del settore, in quanto atto di gestione.

All'uopo l'A. comunale, segnatamente il Consiglio Comunale, dovrà adottare nella stesso atto deliberativo consiliare per la gestione diretta del servizio, un atto di indirizzo politico – amministrativo che legittimi il dirigente ad adottare la determinazione di revoca della concessione d'uso, con contestuale ordine indirizzato al concessionario della restituzione degli impianti idrici.

E' bene precisare che l'adottando provvedimento dirigenziale di revoca rientra nel novero degli atti amministrativi i quali, oltre ad essere assistiti dalla presunzione di legittimità, sono esecutivi, anzi esecutori, onde possono essere portati ad esecuzione autoritativamente dal comune.

Al riguardo si segnala all'A. referente che nella presente fattispecie il Comune può utilizzare il potere pubblico di autotutela esecutiva a protezione dei beni del demanio comunale, previsto dall'art. 823 comma 2 Codice civile a mente del quale la P.A. oltre ad utilizzare i mezzi di tutela ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dallo stesso codice civile, può anche avvalersi della c.d. tutela in via amministrativa, la quale si sostanzia nella potestà dell'A. di riacquisire direttamente, senza

cioè il ricorso all'Autorità Giudiziaria, la disponibilità dei beni demaniali fruendo – all'occorrenza – della forza pubblica.

In altri termini, adottato il provvedimento di revoca, il quale deve contenere anche l'ordine di riconsegna dei beni demaniali condotti in concessione, qualora il concessionario non dovesse spontaneamente eseguire l'ordine, il Sindaco, ex art. 378 L. n. 2248/1865, All. F, può adottare un'ordinanza attraverso la quale eseguire, eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, l'ordine di riconsegna dei beni demaniali (**cfr. C.d.S. IV, 8 giugno 2011, n. 3509**).

In quanto precede è il mio parere
Avvocato Salvatore Mazza

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fabio Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. Ivan Tripia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 19/03/2015 al 02/04/2015, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria — Il Segretario Generale

Fto _____ Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario